

**ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO ex articolo 700 con istanza di rinvio al merito**

Per la parte ricorrente: nell'interesse del Prof. **VENTIMIGLIA CALOGERO IVAN**

( [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: [REDACTED] – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: [REDACTED] – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse [REDACTED].

L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

**CONTRO**

**- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA- AMBITO TERRITORIALE DI BERGAMO.**

**- IST. PROF. PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "ALFREDO SONZOGNI" di NEMBRO (BG) nella persona del D.S. pro tempore domiciliato per la carica in via Bellini 54 NEMBRO (BG) - C.F. 95139240162**

**PER LA DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO, PREVIA  
CONCESSIONE DI MISURA CAUTELARE EX ARTICOLO 700**

- Del provvedimento di depennamento reso Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo con il quale è stata disposta l'esclusione dalle Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Bergamo e dalle relative graduatorie di istituto (GI) per il biennio aa.ss.

2024-2026 del docente di cui alla tabella sotto riportata e per la classe di concorso e fascia nella medesima specificata (**All. 1**).

- Per il risarcimento in forma specifica derivante dalle retribuzioni che il docente ricorrente avrebbe potuto percepire se non fosse stato illegittimamente depennato e quindi licenziato e dei punteggi negati, pari a 12 punti, oltre continuità didattica.

- Di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per i diritti del ricorrente.

### **E NEI CONFRONTI**

Dei litisconsorti necessari, ovvero tutti i docenti iscritti nelle GPS di Bergamo, per la CDC di appartenenza della ricorrente, come da istanza per notifica per pubblici proclami integrata al presente atto.

### **FATTO**

L'odierno ricorrente **era un docente iscritto in GPS della Provincia di Bergamo con contratto a termine**, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, in riferimento al quale la stessa ha presentato apposita istanza di riconoscimento presso l'Amministrazione resistente competente, allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria, grazie al quale, **ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO, con decorrenza dal 11/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, per n. 18 ore settimanali di lezione presso "ALFREDO SONZOGNI" (BGRH020009) (All. 2).**

Nella specie, la parte ricorrente ha conseguito in Spagna, il titolo di sostegno a seguito della frequentazione del "CURSO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CORSO IN ATTENZIONE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DI SOSTEGNO" (**all. 3**).

All'esito del percorso formativo, costituito da ore di docenza e tirocinio teorico pratico, la ricorrente ha conseguito un diploma parificato al TFA Italiano, così come disciplinato dall'art. 19 del DM 10 settembre 2010 n. 249.

Parte ricorrente presentava quindi, istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione avanti al Ministero dell'Istruzione italiano, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l'Internalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione.

- Del tutto inopinatamente e nonostante la documentazione prodotta, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, **in difetto di motivazione, ovvero, senza fare alcun riferimento alla circostanza che per questione della spendibilità del titolo, oggi, dal 3 maggio 2024, la vicenda è stata rimessa alla Corte di Giustizia UE**, in persona Dirigente, veniva disposto il diniego di riconoscimento del titolo estero conseguito in Spagna.

- Il ricorrente, pertanto, avverso la suddetta decisione, presentava prontamente ricorso cautelare dinanzi al TAR del Lazio, sezione IV Bis, il quale, con ordinanza cautelare resa ex articolo 55 CPA, **sospendeva immediatamente il rigetto come sopra comunicato, salvaguardando il contratto a tempo determinato di cui all'allegato 2.**

- Si riporta di seguito uno stralcio del provvedimento allegato reso in favore del ricorrente a salvaguardia della propria posizione contrattuale.

- Ed infatti, il Tar Lazio, rilevata l'illegittimità della condotta del MIM e del proprio dipartimento, sospendeva così il rigetto: (All. 4): ***"sotto il profilo del periculum in mora il provvedimento impugnato rischia di compromettere l'accesso dei ricorrenti alle graduatorie per le supplenze; ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare"***.

- **Il Tar, pertanto, tutelava LA POSIZIONE LAVORATIVA DEL RICORRENTE mediante il reinserimento in GPS, al fine di poter riottenere il contratto risolto.**

- Il ricorrente, perciò, comunicava immediatamente alle amministrazioni scolastiche di competenza il provvedimento di sospensione della comunicazione di rigetto ottenuta in sede cautelare dal Giudice Amministrativo.

- **Tale comunicazione non sortiva alcun effetto.**

- Faceva così seguito diffida dello scrivente patrocinio (**All. 5**). **Nella medesima si chiedeva il reinserimento in GPS, INVOCANDO LA TUTELA CAUTELARE ITTENUTA DAL TAR.**

- Giungeva risposta dall'USP di Bergamo, il quale IN PALESE ERRORE SOSTENEVA L'ASSENZA DI TUTELA CAUTELARE IN SENO AL RICORRENTE!

- Ed invero, la PA, elevandosi ad organo giudicante così esordiva: *“Si sottolinea inoltre che non risulta essere stata avanzata, da parte del ricorrente al TAR, alcuna richiesta di annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di ogni altro atto comunque connesso con il provvedimento impugnato”.*

- Appare di palese e cristallina evidenza che l'USP di riferimento non ha letto attentamente l'ordinanza cautelare reso in favore del Ventimiglia, atteso che il ricorrente, come da preambolo al provvedimento cautelare ha impugnato con tutela ex articolo 55: *delle note, di seguito individuate, emesse dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con le quali è stata rigettata l'istanza presentata dai ricorrenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna”.*

- La motivazione resa, ergo, è errata, oltre che resa in palese violazione del diritto del ricorrente, nonché in eccesso di potere, atteso che l'USP, per il tramite del proprio dirigente ha preteso di interpretare un provvedimento EMESSO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, al fine di preservare la posizione del Ventimiglia nelle GPS, come invero tracciato a chiare lettere nel provvedimento di cui all'allegato 4: ***“sotto il profilo del periculum in mora il provvedimento impugnato rischia di compromettere l'accesso***

*dei ricorrenti alle graduatorie per le supplenze; ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare”.*

- Si fa presente che in situazioni analoghe alla presente i Giudici del Lavoro hanno ritenuto illegittimo sia il depennamento del docente dalla prima fascia GPS sia la risoluzione del suo contratto di lavoro, basandosi anche su precedenti giurisprudenziali del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, favorevoli al riconoscimento di titoli conseguiti in altri Paesi dell’Unione Europea. Inoltre, i Giudici hanno rilevato l’urgenza di intervenire per garantire la continuità didattica allo studente disabile a cui il docente forniva supporto educativo. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero e all’Ambito Provinciale di adottare tutte le misure necessarie per ripristinare il contratto di lavoro sottoscritto.

- Si è, quindi, finito di provocare un forte disorientamento in danno di studenti già segnati dalla fragilità ed anche nelle loro famiglie che avevano confidato nella posizione contrattuale del ricorrente.

- Gli atti oggi contestati, pertanto, hanno leso il diritto soggettivo del ricorrente, il quale ricorre all’Ill.mo Tribunale di Bergamo, per i seguenti motivi di

#### **IN VIA PRELIMINARE SULLA NATURA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO**

Il Dirigente dell’UPS Bergamo nel suo provvedimento di depennamento ha assegnato al ricorrente 60 giorno o 120 per impugnare lo stesso al Tar o dinanzi al PDR.

Individuando, quindi, in modo del tutto inesatto la competenza del TAR.

Orbene, il Dirigente ha errato.

Invero, il ricorrente, oltre ad essere iscritto in GPS, era stato destinatario di una nomina contrattuale a tempo determinato.

In tal caso ai sensi dell’art. 413 c.p.c., sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l’esecuzione della prestazione lavorativa.

**Il ricorrente, con il presente atto non sta impugnando la risoluzione del contratto. Sta contestando la validità del depennamento reso in costanza di rapporto di lavoro che non è soggetto alla competenza del GA.**

Invero, in materia di pubblico impiego, le controversie relative agli atti di micro-organizzazione sono generalmente di competenza del giudice ordinario, mentre quelle relative alla macro-organizzazione spettano al giudice amministrativo. Gli atti di micro-organizzazione, che riguardano la gestione concreta del rapporto di lavoro e l'organizzazione degli uffici, sono considerati atti di natura privatistica, simili a quelli adottati dai datori di lavoro privati. Il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, è competente a decidere su tali controversie, **anche se queste derivano da un atto amministrativo presupposto, che il giudice può disapplicare se lo ritiene illegittimo. La giurisprudenza sia della Suprema Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato, infatti, distingue tra gli atti di macro organizzazione e micro-organizzazione, come previsti dall'art. 4, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 165/2001.**

**In tal senso, il depennamento può essere contestato nel termine di dieci anni, essendo un atto di micro-organizzazione datoriale.**

## **NEL MERITO**

### **DIRITTO**

**1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE Ordinanza ministeriale supplenze n. 88/2024, articolo 7, comma 4 punto E.**

A) Una volta ottenuta la sospensione del rigetto è venuto meno il potere della PA scolastica resistente di mantenere la posizione di risoluzione e depennamento in danno del ricorrente.

B) Una volta avuto conoscenza della sospensione del rigetto la PA scolastica avrebbe dovuto IMMEDIATAMENTE ricollocare e poi reintegrare il ricorrente, in seguito alla comunicazione del provvedimento vittorioso fatta alla PA dal ricorrente.

La sospensione ad opera del TAR ha, infatti, ripristinato lo *status quo ante*, vale a dire la posizione di riserva che aveva permesso al ricorrente di essere destinatario della nomina a tempo determinato al 30/06/2025.

E, in questo caso, giunge in soccorso del ricorrente la fonte normativa primaria in materia di supplenze: l'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024. Il diritto del ricorrente, *ergo*, discende, dalla legge, legge, purtroppo, immotivatamente disattesa dalle dirigenze delle PA convenute.

Invero, l'OM n. 88/2024 (**All. 7**) , al suo articolo 7, punto 4, lett e, così recita: *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. **L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo**”*.

**Il docente non è stato correttamente reinserito dall'USP Bergamo dopo l'ottenimento della sospensiva.**

**Essendo venuto meno il rigetto, ed avendo una posizione di tutela cautelare ottenuta dal TAR il ricorrente ha oggi una riserva che dà ad egli diritto al reinserimento dalla data di pronuncia dell'ordinanza, ovvero dal 24 dicembre 2024.**

**2.DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CONTROLLO EFFETTUATO OLTRE UN TERMINE NON RAGIOVENOLE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – OMESSA INDICAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE.**

- Pertanto, il responsabile del procedimento ha errato poiché per il tramite del suo atto di depennamento e dopo la comunicazione di sospensione del rigetto da parte del ricorrente, ha illegittimamente negato al ricorrente di comprendere le ragioni della mancata ricollocazione in GPS, **nonostante non fossero più presenti le condizioni per mantenere giuridicamente in vita il depennamento, atteso che il TAR, nel**

riconoscere in diniego come illegittimo e contrario alla norma comunitaria ha così statuito sul punto: “sotto il profilo del periculum in mora il provvedimento impugnato rischia di compromettere l’accesso dei ricorrenti alle graduatorie per le supplenze; ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare”.

Da qui anche l’irragionevolezza della scelta amministrativa.  
Non solo.

Occorreva indicare i presupposti di fatto e di diritto per i quali non era stata determinata la rimodulazione della precedente decisione di depennamento, nonostante il provvedimento di sospensione del rigetto.

L’atto di depennamento e la successiva condotta resa in danno del Ventimiglia dopo che questi ha ottenuto la cautelare è illegittimo, in relazione all’inadeguatezza motivazionale, da esso appalesata, poiché non contiene alcuna valutazione circa la prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato, ed è un atto errato, poiché il dirigente sostiene che il ricorrente non ha esplicitato alcuna richiesta di annullamento, quando, invero, nella medesima ordinanza (allegato 4) si legge che:” Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati anche ai fini del riesame dell’istanza dei ricorrenti”.

Appare evidente, quindi, che il Ventimiglia ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dei suoi effetti del provvedimento emesso dal Dipartimento della Formazione del MIM, altrimenti non AVREBBE MAI OTTENUTO TUTELA CAUTELARE EX ARTICOLO 55 DEL CPA!

Il danno arrecato è quindi GRAVE.

Ciò è reso ancora più evidente, poiché l’onere motivazionale in fase di autotutela, deve essere particolarmente adeguato e rigoroso, soprattutto in rapporto all’interesse pubblico - attuale e concreto - all’eliminazione del provvedimento medesimo.

La revoca è avvenuta in autotutela, SENZA SPECIFICA INDICAZIONE, da parte del DS, della causa ostativa che avrebbe leso l’interesse pubblico e senza specifica indicazione dell’interesse pubblico leso.



Mette conto rilevare che quanto ai presupposti applicativi, la condivisibile giurisprudenza ha precisato che, oltre alla illegittimità del provvedimento su cui il potere di autotutela incide, essi sono da individuare nei seguenti termini: *“Ai sensi dell'art. 21-nonies della legge -OMISSIS-41 del 1990, i presupposti affinché possa disporsi l'annullamento d'ufficio di un provvedimento illegittimo sono i seguenti: - la sussistenza di ragioni di interesse pubblico; - un termine non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dell'atto (secondo la normativa vigente ratione temporis, nel regime attualmente vigente i mesi sono dodici); - il bilanciamento con l'interesse dei destinatari e dei controinteressati.”* (ex pluris e da ultimo: Cons. Stato, Sez. VI, 27/02/2024, n. 1926).

L'ANALISI, DELLA POSIZIONE DEL RICORRENTE, IN SEGUITO ALL'ORDINANZA CAUTELARE OTTENUTA, ANDAVA CONDOTTA IN MODO RIGOROSO.

E la risposta fornita, fa presumere, anzi auspicare, che il Dirigente dell'USP Bergamo, **non abbia letto**, CON L'OBLIGATORIA ATTENZIONE L'ATTO CAUTELARE OTTENUTO, ATTESO CHE SI TRATTAVA DI QUESTIONI AFFERENTI AL BENE VITA LAVORO, CHE IMPLICAVANO UN RIGOROSO APPROCCIO MOTIVAZIONALE E COMPORTAMENTALE.

**Perché se il dirigente afferma, in un atto ufficiale (allegato 6), l'omessa domanda cautelare del ricorrente, nonostante vi sia un provvedimento reso e formato nel processo ex articolo 55 del CPA in favore di un cittadino italiano OVE E' SCRITTO A CHIARE LETTERE CHE QUESTI HA PRESENTATO DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO FORNITO DAL DIPARTIMENTO DEL MIM, vi è anche una rilevanza disciplinare della condotta dirigenziale che ha agito palesemente in violazione dell'articolo 97, arrecando un danno alla PA scolastica centrale di natura economica.**

**E noi vogliamo sperare che sia un danno da mera disattenzione, poiché se fosse voluto, la situazione sarebbe veramente da analizzare sotto altro aspetto.**

**La mancata valutazione di un provvedimento giudiziale da parte di un dirigente della pubblica amministrazione può configurare una responsabilità disciplinare e, in alcuni casi, anche di danno erariale, se tale omissione causa un pregiudizio**

**economico all'ente pubblico o ai terzi. La responsabilità del dirigente deriva dall'obbligo di gestire correttamente le risorse e di assicurare il rispetto della legge nell'ambito delle proprie funzioni.**

Se il provvedimento giudiziale stabilisce l'illegittimità di un'azione amministrativa e il dirigente, nonostante ciò, non adotta le misure necessarie per correggere l'errore, potrebbe essere ritenuto responsabile delle conseguenze negative che ne derivano, come il pagamento di sanzioni o risarcimenti, secondo quanto affermano alcuni esperti di diritto amministrativo.

**4. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA PAVENTATA INCONCILIABILITA' DEI DUE PROGRAMMI FORMATIVI – CARENZA DI ISTRUTTORIA IN MERITO ALLA INCONCILIABILITA' DEL PROGRAMMA - VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DEL D.M. ISTRUZIONE 10 SETTEMBRE 2010 N. 249 – CORRETTA DISTINZIONE TRA TITOLI PROPRI E TITOLI UFFICIALI RILASCIATI DALLE UNIVERSITÀ SPAGNOLE.**

Il provvedimento del TAR nelle sue motivazioni ha richiamato la tutela comunitaria.

Invero, si legge nell'allegato 4: *“l'amministrazione non ha adeguatamente valutato la documentazione completa sull'iter formativo svoltosi all'estero, tra cui il piano analitico del corso di studi, e l'esperienza professionale maturata dagli interessati nel settore di riferimento; occorre valutare nell'appropriata fase di merito se la comparazione del percorso formativo sia stata effettuata in concreto e in maniera esaustiva, secondo i principi enunciati anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18-22/2022); la motivazione sulle “incolmabili differenze” dei due programmi formativi deve essere svolta in maniera rigorosa considerato il rischio di pregiudicare il sistema di diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e i connessi obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di favore della circolazione dei lavoratori; impugnato difetta di una rilevante e imprescindibile valutazione anche in assenza della presunta carenza documentale”.*

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario è stato confermato ed ulteriormente contestualizzato da alcune recenti pronunce dello stesso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, proprio con riferimento ai "titoli" spagnoli.

In particolare, è stato affermato che “... *anche ove non risulti che il titolo di formazione conseguito dagli interessati consente loro di svolgere l'attività di insegnante di sostegno in Spagna, l'amministrazione è comunque tenuta a prendere in considerazione il titolo medesimo al fine di permettere l'accesso alla professione in Italia, verificando se vi sia corrispondenza tra la formazione svolta e quella richiesta dalla normativa nazionale e pretendendo eventualmente la dimostrazione delle conoscenze e delle qualifiche mancanti o imponendo misure compensative*” (TAR Lazio, Sez. IV bis, sentenze nn. 6320 e 6321 del 18 maggio 2022).

Sulla base di tale principio, il TAR del Lazio ha disposto l'annullamento di provvedimenti aventi contenuto analogo a quello oggi impugnato, dichiarando che: “*Il provvedimento è quindi illegittimo in quanto l'amministrazione non ha effettuato la predetta valutazione comparativa, chiedendo ove necessario agli interessati di produrre la documentazione necessaria ad effettuare tale raffronto, ma si è limitata a rigettare l'istanza in ragione della sola assenza dell'attestazione dell'autorità spagnola comprovante l'abilitazione all'insegnamento di sostegno in Spagna*”.

#### **5.VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – IRRAZIONALITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 6, COMMA 2 DELL'OM N. 88/2024.**

Se analizziamo l'articolo 6 dell'OM n. 88/2024 (All. 7), comma due, rubricato (*Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative*) ci **renderemo immediatamente conto che la posizione della ricorrente non vi rientra, ed infatti, le cause ostative alla permanenza in GPS sono TASSATIVE**: “*Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto:*

*a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;*

*b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell'articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;*

*d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell'articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;*

*e) coloro che siano stati licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;*

*f) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;*

*g) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;*

*h) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;*

*i) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.*

La comunicazione oggi gravata, non si regge su alcuna delle sopra citate cause ostative. Da qui la sua illegittimità.

**6. L'OTTEMPERANZA DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI – OBBLIGHI DIRIGENZIALI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 24, 111, 113 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' DELLA TUTELA CAUTELARE.**

I Dirigenti scolastici della PA del MIM non devono interpretare i provvedimenti giudiziari, ma li **DEVONO ESEGUIRE. Gli stessi, invero, non hanno alcun potere interpretativo, né discrezionale sui diritti ed interessi legittimi definiti in sede giudiziale. Ove lo esercitano, vi è un travalicamento dell'azione amministrativa resa in eccesso di potere.**

Il fine cui è preordinato lo strumento cautelare in seno al processo amministrativo è quello di porre impedimento a possibili danni non riparabili, derivanti dal tempo occorrente per la definizione del giudizio, di fronte all'immediata produzione di effetti del provvedimento o del comportamento dell'Amministrazione il quale possa vantare una pretesa fondata, quantomeno in termini probabilistici, non abbia a soffrire del tempo necessario per addivenire ad una pronuncia soddisfattiva, in omaggio al principio della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost., nonché al principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., mutuato dall'ordinamento comunitario, in base al quale, tra l'altro, occorre assicurare ai cittadini una durata ragionevole dei giudizi.

La necessità che anche gli interessi legittimi ricevano, nell'ambito del processo amministrativo, una tutela "piena" ed "effettiva" - condizione che, come vedremo, passa, tra l'altro, per la garanzia di una valida tutela cautelare- è stata, del resto, affermata anche dalla nostra Corte costituzionale nella nota sentenza n. 204 del 2004, che ha ricostruito i fondamenti e l'essenza del nostro sistema di giustizia amministrativa.

**L'obbligo di ottemperanza di un'ordinanza del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) si riferisce all'obbligo della Pubblica Amministrazione di eseguire quanto disposto dal TAR in una sua ordinanza, che può riguardare sia provvedimenti cautelari che di merito. In caso di mancata ottemperanza, è possibile avviare un giudizio di ottemperanza, uno strumento specifico per garantire l'esecuzione di tali provvedimenti.**

**Il Dirigente ha contravvenuto a questo obbligo generando un duplice danno: A) al ricorrente. B) all'erario scolastico e ciò in quanto la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di dare esecuzione a quanto disposto dal TAR nell'ordinanza.**

## **7. SULLA RISOLUZIONE MAI COMUNICATA AL RICORRENTE – RECESSO NULLO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE.**

La risoluzione orale di un contratto di lavoro è considerata nulla e quindi non valida. La legge richiede che la risoluzione del contratto, sia comunicata per iscritto.

Questo significa che la risoluzione mai comunicata al lavoratore Ventimiglia non ha interrotto il rapporto di lavoro.

La risoluzione anticipata di un contratto a termine, sia nella scuola che nel lavoro pubblico in generale, è possibile solo in casi specifici e con determinate condizioni. In linea di principio, il contratto a termine si estingue automaticamente alla scadenza prevista, ma è possibile una risoluzione anticipata per mutuo consenso, per giusta causa, o in alcuni casi specifici previsti dal contratto collettivo.

In merito si osserva che da un lato l'art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 è stato superato dalle previsioni contenute nel CCNL comparto scuola del 29/11/2007, dall'altro tale ultimo contratto agli artt. 25 e 44 ha disciplinato – rispettivamente per il personale docente ed ATA – gli elementi caratterizzanti il contratto individuale di lavoro, anche a tempo determinato. In particolare è richiesta la forma scritta e l'indicazione di alcuni elementi essenziali definiti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 4 del citato art. 25 e del comma 6 del suindicato art. 44, nonché la specificazione “delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive”, salvo l'ipotesi di “individuazione di un nuovo avveve titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie” espressamente prevista dall'art. 41, comma 1, del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018.

Pertanto, il CCNL non esclude la possibilità di risoluzione anticipata del contratto di supplenza ma richiede l'indicazione scritta delle cause che comportano detta risoluzione, **da comunicare al lavoratore.**

## **9. DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE.**

La condotta della PA è scolastica è contraddittoria, nonché, resa in piena disparità di trattamento per le ragioni che seguono.

**Invero, è presente un collega in servizio presso lo stesso Istituto da cui il ricorrente ha subito il recesso e che è in possesso dei medesimi requisiti del ricorrente (stesso Titolo, stessa Università, stessa edizione del corso) e che a differenza del ricorrente non ha subito alcun depennamento dalle GPS di Bergamo.**

**Nome: Giandario**

**Cognome: Macca**

**Istituto - Sede di servizio: Alberghiero "Alfredo Sonzogni" di Nembro (BG)**

Si parla di disparità di trattamento quando, a parità di mansioni o a mansioni di valore equivalente, due lavoratori ricevono trattamenti diversi in aperta violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Il TAR Lazio con la pronunzia allegata ha tutelato la posizione lavorativa del ricorrente.

**PREGIUDIZIO IMMINENTE (ALL. 8):**

**Il ricorrente, nonostante la tutela cautelare del TAR non è stato ricollocato in GPS.**

**Ciò provoca un danno che è contraddistinto dall'imminenza.**

**Vediamone le ragioni.**

**Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza annuale (fino al 31 agosto) e temporanea (fino al 30 giugno) ai docenti. Gli Uffici Scolastici Territoriali (UST) utilizzano queste graduatorie per conferire incarichi a tempo determinato sui posti disponibili e vacanti, seguendo l'ordine dei punteggi e le preferenze espresse dai candidati durante la domanda di partecipazione.**

**La domanda per le 150 preferenze in GPS, infatti, potrà essere formalizzata dal mese di luglio 2025.**

**Il fatto che il ricorrente sia estromesso dalle GPS compromette la sua posizione per le IMMINENTI NOMINE, atteso che non potrà fare domanda e non potrà mai più essere destinatario di contratto a termine.**

**La domanda per l'espressione delle 150 preferenze sarà disponibile, come di consueto, nella seconda metà di luglio o, eventualmente, nei primi giorni di agosto. Il sistema rimarrà invariato rispetto agli anni precedenti: si potranno indicare fino a 150 preferenze complessive per tutte le classi di concorso e tipologie di posto. Le preferenze possono essere puntuali (singole scuole) o sintetiche (interi comuni, distretti, provincia). È possibile specificare se si è disponibili per supplenze annuali (fino al 31 agosto), supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o su spezzoni. Inoltre, si potrà esprimere disponibilità per cattedre orario esterne (COE), scuole serali, sedi carcerarie e altre situazioni particolari.**

**Il Tar ha emesso un provvedimento teso a tutelare il contratto in essere del docente reinserendolo in GPS, perché il reinserimento permette di poter essere destinatario di proposte di contratto a termine. Provvedimento ritualmente comunicato alle parti resistenti le quali non hanno correttamente ottemperato.**

**Il ricorrente rischia, di perdere la continuità didattica e i punteggi (pari a 12) che gli sarebbero spettati ove avesse continuato ad insegnare al 30 giugno 2025. E ciò sarà deleterio per il 1° settembre 2025, poiché in mancanza di punteggi e continuità non avrà alcuna nomina contrattuale.**

**La risoluzione in essere, quindi, rischia di elidere in *toto* questa posizione.**

Quanto al “periculum in mora”, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'adozione di idoneo provvedimento cautelare volto alla sospensione degli atti impugnati e al conseguente inserimento provvisorio del titolo riserva a favore parte ricorrente nella propria graduatoria GPS, prima fascia sostegno, tenuto conto l'Amministrazione procederà con i relativi scorrimenti.

**IMMINENZA: l'interruzione della supplenza appare lesiva non solo degli interessi (patrimoniali e professionali) della ricorrente, bensì anche della continuità**



didattica e, nello specifico, delle esigenze di sostegno dello studente disabile beneficiario ormai da 4 mesi all'attività didattico-educativa del ricorrente.

Tale prudenza appare tanto più conveniente in quanto occorre tutelare l'utenza, trovandosi a circa metà anno scolastico, onde non privare repentinamente alunne ed alunni con disabilità del proprio docente di sostegno, dopo che quest'ultimi hanno stabilito con l'insegnante un rapporto didattico ed umano". "Si finirebbe per provocare un forte disorientamento in studenti già segnati dalla fragilità ed anche nelle loro famiglie, in violazione dell'articolo 32 della nostra Carta costituzionale e della Carta dei diritti del Fanciullo.

**La parte ricorrente, inoltre, in seguito al depennamento, per l'anno scolastico 2025/26, è rimasta priva di incarico e non è stata destinataria di alcuna proposta di contratto a termine fino al 30/06/2025, e ciò con grave lesione professionale e curriculare. Avendo perso punteggi e progressione in GPS.**

Il rischio è quindi che, nell'attesa della decisione di merito e nel caso di accoglimento del ricorso, l'istante non avrebbe più modo di essere assunta per merito dei bollettini di nomina.

Va rammentato inoltre che, qualora il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alle richieste di risarcimento del danno da perdita di "chance" di parte ricorrente, con gravi spese a carico dell'erario. In casi analoghi la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato infatti come, nella ponderazione degli interessi in conflitto, a fronte di un eventuale provvedimento che disponga l'ammissione con riserva per assicurare al ricorrente l'interesse finale in caso di eventuale esito favorevole del ricorso contro la determinazione di esclusione censurata, non sussista un contrapposto interesse pubblico, di consistenza tale da esigere di sacrificare quello privato in questa sede azionato. L'ammissione / inserimento con "riserva" ha infatti lo scopo di impedire che, durante il giudizio, si protragga la lesione lamentata dal ricorrente (cfr. tra le tante: Consiglio di Stato n. 3018/2015).

Peraltro, in analogo giudizio avente a oggetto la medesima procedura, la GA si è già pronunciata, accogliendo la richiesta cautelare di un ricorrente e “consentendo l’ammissione con riserva del ricorrente in sovrannumero, con la posizione che gli spetterebbe secondo la sua prospettazione, nella graduatoria relativa al distretto territoriale della Corte d’Appello di Palermo” (TAR Lazio - Roma, Sez. IVter, 20/06/2024, n. 2715) Peraltro, la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell’udienza di merito.

Per tutto quanto sopra

**VOGLIA L’ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO**

**Determinati gli adempimenti di rito, previa fissazione dell’udienza con decreto, così disporre:**

- In via cautelare ex articolo 700, disapplicare e/sospendere annullare gli effetti dei provvedimenti impugnati di cui agli allegati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale il reinserimento nelle GPS per la Provincia di Bergamo, per ADSS, 1 FASCIA, nell’attesa della definizione del giudizio di merito, adottare ogni atto e comportamento necessario alla prosecuzione del rapporto di lavoro.
- **Sempre in via cautelare ex articolo 700:** disapplicare i provvedimenti allegati e ordinare la PA resistente alla ricollocazione del ricorrente nelle GPS, Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Bergamo e dalle relative graduatorie di istituto (GI) per il biennio aa.ss. 2024-2026 e per quelli a seguire (in vigenza dell’ordinanza cautelare allegata del TAR) per ADSS, 1 FASCIA, con conservazione dei punteggi e continuità.
- **nel merito si chiede specifico rinvio:** accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare e/o disapplicare gli atti impugnati, ordinando all’Amministrazione di provvedere alla rettifica della posizione di parte ricorrente e relativa inclusione nelle GPS Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Bergamo e dalle relative

graduatorie di istituto (GI) per il biennio a.s. 2024-2026 e per quelli a seguire per ADSS, 1 FASCIA, con conservazione del punteggio e della continuità.

- **Riconoscere e quindi condannare** la PA scolastica resistente al risarcimento del danno in forma specifica consistente nelle retribuzioni non percepite e nel punteggio pari a 12 oggi decurtato e nella continuità didattica, che sarebbero spettati ove il docente non fosse stato illegittimamente depennato e poi licenziato.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali costituiti che si dichiarano antistatari

#### **AI FINI ISTRUTTORI SI DEPOSITANO IN FORMATO TELEMATICO**

1. **Depennamento.**
2. **Contratto.**
3. **Titolo estero.**
4. **Ordinanza Cautelare TAR.**
5. **Diffida e richiesta di ottemperanza.**
6. **Risposta del dirigente dell'USP Bergamo.**
7. **OM supplenze vigente.**
8. **Convocazioni GPS.**

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN FORMA TELEMATICA**

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito dell'U.S.R.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli Annunzi Legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale sono, invece, costantemente

seguiti da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano. Invero, “In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Si chiede, pertanto, al notifica per pubblici mediante pubblicazione di copia del ricorso mediante affissione telematica presso il sito WEB dell’USR Bergamo per le CDC afferenti alle GPS di cui in narrativa.

#### **Dichiarazione di valore**

#### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato non è stato versato nella misura di €259,00, attesa la dichiarazione di esenzione allegata.

Palermo, addì 23 giugno 2025

*avv. Angela Maria Fasano*

*avv. Stefania Fasano*